



Confederazione Italiana Esercenti
Attività Commerciali Turistiche e dei servizi

PRODOTTI ALCOLICI ASSOGETTATI AD ACCISA LICENZA FISCALE

Negli scorsi giorni ha avuto inizio una verifica nei Pubblici Esercizi della nostra provincia da parte dell'Area verifiche e controlli dell'Ufficio delle Dogane di Savona avente per oggetto **“l’acquisizione dei dati ed elementi utili per verificare l’esatto adempimento degli obblighi previsti dall’Art. 29 del D.Lgs. n. 504/95 (possesso di licenza per la vendita di bevande alcoliche)”**.

Alla scrivente Associazione sono state segnalate numerose contestazioni verbalizzate a titolari di Locali Pubblici della nostra provincia che sono risultati **“non in possesso della licenza prescritta per la vendita di bevande alcoliche, in violazione di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. 504/95. Tale circostanza è sanzionata dall’art. 50, commi 1 e 3, del medesimo decreto, con la sanzione amministrativa da euro 258,22 a euro 1.549,37.”**

L’elevato numero di “infrazioni” alla suddetta normativa è a nostro avviso da ascrivere alla effettiva difficoltà interpretativa della stessa che, come troppe leggi del nostro paese, rifacendosi a norme antiche – nel nostro caso del 1924 - con successive e numerose modifiche ed integrazioni (di cui l’ultima parrebbe essere quella dettata dal decreto n. 26/2007 di oltre 40 pagine riguardante dettagliatamente i settori energetici e, solo marginalmente con riferimento a quanto in oggetto) non offre certo una facile lettura.

L’art. 29 riportato nei verbali di contestazione riporta testualmente al punto 1 **“Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l’esercizioomissis..”** ed all’art. 2 **“ Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.”** Ed ancora al successivo comma 3 **“Sono esclusi dall’obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di alcole, frutta allo spirito e BEVANDE ALCOLICHEomissis.....muniti di contrassegno di stato”**.



Confederazione Italiana Esercenti
Attività Commerciali Turistiche e dei servizi

Quanto sopra parrebbe, a primo avviso, escludere i titolari dei Pubblici esercizi dall'obbligo di denuncia, in quanto **non titolari di autorizzazione alla vendita ma bensì alla SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, ed in secondo luogo perché comunque utilizzanti per la somministrazione bottiglie regolarmente munite di contrassegno di stato.**

Sembra però che la semplice lettura della normativa, da cui deriva il fatto che molti esercizi non hanno provveduto all'adempimento richiesto, non sia la realtà o lo "spirito" della legge e che invece sia necessario procedere alla richiesta di rilascio di licenza per superalcolici con domanda in bollo all'Ufficio delle Dogane di competenza (e per il nostro caso quindi di Savona) allegando copia dell'Autorizzazione Amministrativa, della Carta di Identità del titolare o legale rappresentante, autocertificazione di assenza carichi pendenti e marca da bollo da euro 14.62.

Confesercenti e FIEPET invitano quindi tutti gli operatori a verificare se, negli anni di inizio della propria attività, sia eventualmente stata già richiesta e rilasciata la suddetta licenza e, se del caso, a procedere alla richiesta con decorrenza immediata per non incorrere in ulteriori sanzioni.

Confesercenti e FIEPET della provincia di Savona ritengono che anche questa sia l'ennesima riprova del TARTASSAMENTO a cui sono quotidianamente sottoposte le piccole imprese e si batteranno per giungere alla cancellazione anche di questo balzello (come già avvenuto per la cosiddetta tassa sui frighi, l'abolizione della tessera sanitaria,ecc.).

Confesercenti e FIEPET della provincia di Savona inoltre ritengono che sarebbe certamente sembrato più corretta una campagna informativa in merito da parte degli uffici preposti prima di procedere a verbalizzazioni e sanzioni.